

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

Allegato A **Seduta n. 594 del 1 marzo 2005**

(A.C. 2436 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2436 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

considerato che il provvedimento prevede il trasferimento di numerose funzioni in materia regolamentare, di attività di vigilanza e di poteri sanzionatori alla Consob e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il cui esercizio implica la disponibilità, da parte dei due organismi, di adeguate risorse finanziarie e professionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

per quanto concerne la Consob, la previsione, all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria per il 2004, approvato in prima lettura alla Camera e in corso di esame al Senato, dell'incremento della relativa pianta organica per centocinquanta unità, appare idonea a consentire alla Commissione lo svolgimento delle nuove funzioni che alla stessa sono attribuite;

gli oneri derivanti dal conferimento delle competenze in materia di concorrenza bancaria all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 26, possono quantificarsi in 2.400.000 euro annui;

rilevato che:

appare opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria ai commi 1 e 2 dell'articolo 29, a fine di stabilire che alla corresponsione degli indennizzi ai risparmiatori e agli investitori si provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'ampiezza delle deleghe conferite dal provvedimento al Governo, che appaiono investire il complesso della disciplina del settore finanziario e creditizio, giustifica la previsione, all'articolo 42, dell'obbligo di corredare gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di relazione tecnica e di trasmettere gli stessi anche alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario in modo da consentire un'accurata verifica degli eventuali effetti sulla finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 26.206;

all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «in favore degli investitori e dei risparmiatori» siano

aggiunte le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
all'articolo 29, comma 2, dopo le parole: «per i risparmiatori e gli investitori» siano aggiunte le
seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
all'articolo 42, comma 1, primo periodo sia sostituito dal seguente:
«Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.»

con le seguenti osservazioni:

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.201, 13.207, 18.1, 18.2, 18.219, 19.3, 19.204, 20.201, 21.3, 21.200, 23.3, 26.3,
29.14, 29.208, 29.209, 29.211 e sugli articoli aggiuntivi 18.01, 20.0201, 023.0200, 28.0201,
39.0200, 39.0203, 39.0204, 40.0200, 42.0200 e 42,0201, in quanto suscettibili di determinare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 14.215 e 19.205, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo n. 2, nonché sugli
emendamenti 8.250 e 8.251 delle Commissioni.

(A.C. 2436 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
Capo I
Organi di amministrazione e di controllo
Art. 1.
(*Nomina e requisiti degli amministratori*).

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-*bis*, è inserita la seguente sezione:

«Sezione IV-*bis*.
Organi di amministrazione.

Art. 147-*ter*. - (*Elezione e composizione del consiglio di amministrazione*). - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio d'amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Lo statuto disciplina le forme per la designazione dei membri indipendenti di cui al presente comma, anche in deroga alle disposizioni del comma 1. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-*quater*. - (*Composizione del consiglio di gestione*). - 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-*quinquies*. - (*Requisiti di onorabilità*). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 1.
(*Nomina e requisiti degli amministratori*).

Al comma 1, sopprimere il capoverso

Art. 147-ter.

1. 2. Armani, Leo. RESPINTO

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 147-ter, con il seguente:

«Art. 147-ter - (*Elezione e composizione del consiglio d'amministrazione*) - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio di sorveglianza deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento dalla Consob».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso Art. 147-quater.

1. 203. Armani. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 147-ter, comma 1, sostituire le parole: a un quarantesimo con le seguenti: all'1 per cento.

1. 4. Grandi. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 147-ter, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del codice civile, aggiungere le seguenti: il 20 per cento dei componenti e comunque.

1. 201. Grandi, Agostini. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 147-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è espresso fino alla fine del periodo con le seguenti: ovvero almeno due se sono più di sette, e, in caso di numero superiore a dieci, almeno il venti per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: il membro espresso con le seguenti: i membri espressi.

1. 10. Grandi, Agostini. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 147-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

1. 210. Grandi.

(APPROVATO)

Al comma 1, capoverso Art. 147-ter, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

1. 200. Verneti, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 147-ter, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 211. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

(APPROVATO)

Al comma 1, capoverso Art. 147-quater, comma 1, sostituire le parole da: Qualora fino a: uno di essi con le seguenti: Almeno un membro del consiglio di amministrazione.

1. 14. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

RESPINTO

(A.C. 2436 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148:

1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dai soci di minoranza.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;

3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e, dopo le parole: «di natura patrimoniale», sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio d'amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 2.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio d'amministrazione o dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza»;

b) dopo l'articolo 148, è inserito il seguente:

«Art. 148-bis. - *(Limiti al cumulo degli incarichi)*. - 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo d'incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dall'Autorità medesima con il regolamento di

cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. L'autorità dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;

c) all'articolo 149:

1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;

2) al comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti:

«limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;

d) all'articolo 151:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

e) all'articolo 151-bis:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

f) all'articolo 151-ter:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;

g) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori»;

h) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;

b) all'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo», sono inserite le seguenti: «e quarto»;

c) all'articolo 2409-*septiesdecies*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima

dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dai con le seguenti: per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei.

2. 208. Patria, Gamba.

(APPROVATO)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto con le seguenti: due membri effettivi e comunque la maggioranza del collegio sindacale siano eletti.

2. 201. Grandi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto con le seguenti: due membri effettivi del collegio sindacale siano eletti.

2. 3. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sindaci possono, anche individualmente, convocare il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; sopprimere la lettera g).

2. 4. Armani. **RITIRATO**

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

2. 203. Armani. **RITIRATO**

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole da: si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: e al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3.

Conseguentemente:

alla medesima lettera:

sopprimere il capoverso comma 4-ter;

al capoverso comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: dall'assemblea fino a: qualora abbia con le seguenti: dal consiglio di sorveglianza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, vi provvedono le autorità di vigilanza di cui al comma 4 secondo le rispettive competenze, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbiano.

alla lettera b), capoverso Art. 148-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le banche, la disciplina è emanata d'intesa con la Banca d'Italia.

2. 6. Armani. **RESPINTO**

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: dei commi 2-bis e 3 con le seguenti: del comma 3.

2. 7. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia. **RITIRATO**

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4-quater, primo periodo, dopo le parole: dal consiglio d'amministrazione o aggiungere le seguenti: , nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico,

2. 207. Patria, Gamba.
(APPROVATO)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 148-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso è impedito a chiunque di assumere incarichi in organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, superiori al numero di cinque.

2. 200. Nesi.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo di gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscono all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni sono definite "comunicazioni protette". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per i mercati finanziari stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al presidente del collegio sindacale, al presidente del consiglio di sorveglianza, al presidente del comitato per il controllo di gestione;

d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;

e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette;

f) l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro».

2. 2. Quartiani, Gambini. **RESPINTO**

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2. 204. Armani. **RITIRATO**

Al comma 1, lettera h), capoverso, lettera a), dopo le parole: commi 1, 4-bis aggiungere le seguenti: , primo periodo,

2. 206. Patria, Gamba.
(APPROVATO)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Conseguentemente, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Il difetto dei requisiti determina la decadenza».

2. 202. Grandi. **RESPINTO**

Al comma 2, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il difetto dei requisiti previsti per la nomina determina la decadenza dalla carica.

2. 210. Grandi.

(A.C. 2436 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.

(Azione di responsabilità).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2393:

1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;

c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393».

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Azione di responsabilità).

Sopprimerlo.

3. 1. Armani. **RESPINTO**

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , ovvero col voto unanime dei componenti del collegio sindacale.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:*In questi casi *con le seguenti:* In questo caso.

3. 200. Armani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un quarantesimo con le seguenti: l'1 per cento.

3. 2. Grandi. RESPINTO

(A.C. 2436 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo II

Altre disposizioni a tutela delle minoranze

Art. 4.

(Delega di voto).

1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».

(A.C. 2436 - Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea).

1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 126-bis. - *(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea).* - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea).

Al comma 1, capoverso Art. 126-bis, comma 1, sostituire le parole: un quarantesimo con le seguenti: l'un per cento.

5. 202. Grandi. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 126-bis, comma 2, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci giorni.

5. 203. Armani. RITIRATO

Al comma 1, capoverso Art. 126-bis, comma 3, sopprimere le parole da: o sulla base fino alla fine del comma.

5. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 126-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , purché espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

5. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

(A.C. 2436 - Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo III

Disciplina delle società estere

Art. 6.

(Trasparenza delle società estere).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-*bis*, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera *h*), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-*bis*.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Art. 165-*ter*. - (*Ambito di applicazione*). - 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio d'esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i requisiti di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale non deve impedire o scoraggiare la società stessa dall'operare sul proprio territorio;

f) mancata previsione del risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa;

g) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

h) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). - 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

6. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

Art. 165-*quinquies*. - (*Obblighi delle società italiane collegate*). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

Art. 165-*sexies*. - (*Obblighi delle società italiane controllate*). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la Società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457.

Art. 165-*septies*. - (*Poteri della CONSOB e disposizioni d'attuazione*). - 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nel riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

Capo III.

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

ART. 6.

(*Trasparenza delle società estere*).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. - 1. Alle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, è fatto divieto di raccolta del risparmio sul territorio nazionale e di emissione di qualsiasi strumento di carattere finanziario diretto alla raccolta e all'investimento sotto qualunque forma del risparmio.

2. Identico divieto di cui al comma 1 si applica altresì a società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1.

6. 3. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. - 1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB. Identica procedura è seguita qualora dette società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità da quanto previsto dal comma 1 è dichiarata nulla. La società che trasgredisce è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. Ad identica procedura di cui ai commi 1 e 2 sono obbligate le società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1.

6. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. (*Trasparenza delle società estere*). - 1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al titolo III, capo II, dopo l'articolo 165, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-bis. - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Art. 165-bis. - 1. Il bilancio della società italiana controllante deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione a norma dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, dovrà avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, dovrà comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

3. Il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 3, è trasmesso alla CONSOB.

4. Coloro che esercitano la revisione sul bilancio della società estera ai sensi del comma 3 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera h).

6. 1. Armani. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 1, sostituire le parole da: collegate alle suddette fino alla fine del comma con le seguenti: controllate dalle suddette società estere.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Si applica la nozione di controllo definita dall'articolo 93».

sopprimere il capoverso Art. 165-quinquies.

6. 209. Scherini. RITIRATO

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 3, lettera a), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:

2) mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti di cui al numero 1 al diritto societario applicabile alla società;

3) mancanza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idonei a proteggere i terzi creditori della società.

6. 200. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: di amministrazione, o di un comitato.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: o del comitato.

6. 201. Leo. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 3, sopprimere la lettera d).

***6. 202. Leo.**

(APPROVATO)

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 3, sopprimere la lettera d).

***6. 208. Patria, Gamba, Degennaro.**

(APPROVATO)

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 3, lettera e), sostituire le parole: non deve impedire o scoraggiare la società stessa dall'operare con le seguenti: impedisce o limita l'operatività della società stessa.

6. 206. Patria, Gamba, Degennaro.

(APPROVATO)

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 3, lettera e), sostituire le parole: non deve impedire o scoraggiare con le seguenti: impedisce o scoraggia.

6. 203. Leo.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali.

6. 212. (Testo modificato nel corso della seduta) Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

(APPROVATO)

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 3, lettera f), sostituire le parole: mancata previsione con le seguenti: espressa esclusione.

6. 207. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 3, lettera f), sostituire le parole: mancata previsione con la seguente: esclusione.

6. 204. Leo.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le società controllate non possono in ogni caso emettere obbligazioni finanziarie sul mercato italiano, né costituire direttamente o indirettamente garanzia per la controllante».

6. 211. Grandi. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 165-quater, sopprimere i commi 2 e 6.

6. 11. Armani. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 165-quater, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

«5. Il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 3 è trasmesso alla Consob.

6. Coloro che esercitano la revisione sul bilancio della società estera ai sensi del comma 3 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane».

al capoverso Art. 165-sexies, sopprimere il comma 2.

6. 205. Armani. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 165-quater, comma 2, sopprimere le parole: e di controllo.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata;

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: e dall'organo di controllo con il seguente periodo: . È allegato ed essa il parere espresso dall'organo di controllo;

al comma 5, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: con la relazione, i pareri ad esso allegati;

sopprimere il comma 6;

al capoverso Art. 165-quinquies, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e dall'organo di controllo con il seguente periodo: . È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo;

al capoverso Art. 165-sexies:

comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e dall'organo di controllo con il seguente periodo: . È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo;

sopprimere il comma 2;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 193, è aggiunto il seguente:

«**Art. 193-bis.** - (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la

trasparenza societaria). - 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-*quater*, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-*quater*, commi 2 e 3, 165-*quinquies* comma 1, e 165-*sexies*, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-*quater*, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-*septies*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1».

6. 12. Antonio Pepe, Gastaldi, Degennaro, D'Agrò, Patria.
(APPROVATO)

Al comma 1, capoverso Art. 165-quinquies, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso queste società italiane non possono assumere obblighi con il mercato finanziario che non siano interamente garantiti con mezzi propri o fidejussioni esigibili ai sensi di legge.

6. 210. Grandi. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 165-sexies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. In ogni caso queste società italiane controllate non possono assumere obblighi con il mercato finanziario nel territorio nazionale che non siano garantiti da mezzi propri ai sensi di legge».

6. 13. Grandi. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso articolo 165-sexies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Tutte le autorità citate nella presente legge possono sempre disporre i necessari accertamenti, anche con ispezioni anche al di fuori del territorio nazionale, quando ci sia il gradimento dello Stato estero o vi sia un accordo internazionale in materia».

6. 14. Grandi. **RESPINTO**

(A.C. 2436 - Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Capo I

Disposizioni in materia di conflitti d'interessi

Art. 7.

(Operazioni con parti correlate).

1. Dopo l'articolo 2391-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2391-*ter*. - *(Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate)*. - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità.

Sono nulli gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto ivi prescritto».

2. All'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,» è inserita la seguente: 2391-*ter*,».

3. All'articolo 2409-*noviesdecies*, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è inserita la seguente: «2391-*ter*,».

4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-*bis*) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-*ter*, primo comma;».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ FINANZIARIE
Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI
ART. 7.
(Operazioni con parti correlate).

Sopprimerlo.

7. 1. Armani. RITIRATO

Al comma 1, capoverso Art. 2391-ter, primo comma, sopprimere le parole da: , di valore complessivo fino a: sociale,

7. 3. Grandi. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 2391-ter, primo comma, sostituire la parola: centomila con la seguente: diecimila.

7. 4. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 2391-ter, primo comma, sopprimere le parole: assunto all'unanimità.

7. 200. Antonio Pepe.

(APPROVATO)

Al comma 1, capoverso Art. 2391-ter, sostituire il secondo comma con il seguente:

Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

7. 6. Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Gastaldi, Degennaro.

(APPROVATO)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In caso di inosservanza dell'articolo 2391-ter del codice civile, introdotto dal comma 1, si applica l'articolo 2384, secondo comma, del codice civile.

7.7. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

(A.C. 2436 - Sezione 10)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 9.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- b) limitazione dell'investimento dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;
- c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
- d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
- e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;
- f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;
- h) attribuzione del potere d'irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CONSOB;

i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 9.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

9. 1. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia. **RITIRATO**

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: dei patrimoni degli fino a: per conto terzi con le seguenti: dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera a):

sopprimere le parole: dei patrimoni di OICR,;

sopprimere le parole: nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi;

sopprimere le parole: o portafogli;

sopprimere la lettera c);

alla lettera d), sopprimere le parole: salvo quanto disposto dalla lettera c),;

sopprimere la lettera e).

alla rubrica, sostituire le parole da: patrimoni di organismi di fino alla fine della rubrica con le seguenti: prodotti assicurativi e previdenziali.

9. 2. Armani. **RESPINTO**

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: titoli con le seguenti: prodotti finanziari.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: titoli con le seguenti: prodotti finanziari.

9. 201. Patria, Gamba, Degennaro.

(APPROVATO)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: da essi stabilita entro i limiti di cui alla lettera c) con le seguenti: nonché le motivazioni di tale impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti.

***9. 200.** Armani. **RESPINTO**

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: da essi stabilita entro i limiti di cui alla lettera c) con le seguenti: nonché le motivazioni di tale impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti.

***9. 202.** Polledri, Didonè. **RESPINTO**

Al comma 1, lettere b), c) d), ed e) sostituire le parole: dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) con le seguenti: dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a).

9. 5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

(APPROVATO)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: previsione del limite per l'impiego con le seguenti: divieto di impiego.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: , in misura non superiore fino alla fine della lettera.

9. 6. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9. 7. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 2436 - Sezione 11)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 10.

(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa»;

b) dopo l'articolo 190, è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - (*Sanzioni per inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa*). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 10.

(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10. - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, individua i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività devono essere prestate da strutture distinte e autonome».

10. 202. Patria, Romoli, Falsitta. **RITIRATO**

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ad impedire, comunque, che i fondi di investimento posseduti interamente da banche possano acquistare titoli di imprese alle quali la banca, nell'ultimo quinquennio, abbia fatto credito.

10. 200. Liotta. **RITIRATO**

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.

10. 201. Armani. **RESPINTO**

(A.C. 2436 - Sezione 12)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 15.

(Responsabilità del dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,», sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali», sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 200. Armani. **RITIRATO**

(A.C. 2436 - Sezione 13)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 17.

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).

1. Dopo l'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis. - *(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).* - 1. Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio d'amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i soggetti destinatari del piano;

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzione di azioni di particolare rilevanza».

Seduta del 2 marzo 2005

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Capo I. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

ART. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).

Al comma 1, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di:

a) soggetti che detengono nella banca, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante;

b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;

c) società controllate da soggetti di cui alle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

d) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca»;

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli esponenti bancari indicati nei medesimi commi, con società presso le quali i medesimi esponenti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché con le altre società che le controllano»;

all'articolo 40, sopprimere il comma 5.

8. 1. Armani. RITIRATO

Al comma 1, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di soggetti collegati ovvero di quelli che in esse detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca ovvero delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove presente, alla partecipazione rilevante in essa detenuta»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca».

8. 204. Patria, Romoli, Falsitta. **RITIRATO**

Subemendamento all'emendamento 8.250 delle Commissioni

All'emendamento 8.250 delle Commissioni, lettera a), capoverso comma 4, alinea, sostituire le parole: , in conformità alle deliberazioni del CICR con le seguenti: entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 4.2, sopprimere le parole: , in conformità alle deliberazioni del CICR,

0. 8. 250. 1. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Innocenti. **RESPINTO**

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), e c) con la seguente:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di:

a) soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella banca;

b) soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti la stessa banca;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4.1. I limiti di cui al comma 4 sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove esista, alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito.

4.2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie».

8. 250. Le Commissioni. **APPROVATO**

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le banche non possono concedere credito in favore di soggetti collegati ovvero di quelli che in esse detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca ovvero delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione e controllo»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4.1. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca».

8. 2. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nonché in favore fino alla fine della lettera con le seguenti: possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca,».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

* **8. 4.** Benvenuto, Agostini, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nonché in favore fino alla fine della lettera con le seguenti: posse dandovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca,».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

* **8. 202.** Armani.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: «in conformità delle deliberazioni del CICR» sono soppresse;

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia disciplina i conflitti tra le banche e i soggetti indicati al primo periodo, in relazione alle altre attività bancarie.»;

sostituire l'articolo 20, con il seguente:

Art. 20. (*Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio*). - 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Le funzioni del Comitato sono trasferite alle Autorità in relazione alle specifiche competenze delle stesse.

3. L'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni è soppresso. Nel medesimo testo sono altresì soppressi tutti i riferimenti al Comitato di cui al comma 1.

all'articolo 23, comma 1, sopprimere la lettera c).

8. 201. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima.

8. 5. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia. **RESPINTO**

Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo la parola: riguardanti aggiungere le seguenti: il controllo di.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

secondo periodo, dopo la parola: patti aggiungere le seguenti: previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998;

terzo periodo, sostituire le parole: ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento con le seguenti: e al 2 per cento.

* **8. 203.** Armani.

Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo la parola: riguardanti aggiungere le seguenti: il controllo di.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

secondo periodo, dopo la parola: patti aggiungere le seguenti: previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998;

terzo periodo, sostituire le parole: ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento con le seguenti: e al 2 per cento.

* **8. 206.** Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo periodo, sopprimere le parole: per un ammontare superiore al limite ivi indicato;

sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

8. 6. Grandi. RESPINTO

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: per un ammontare superiore al limite ivi indicato;

8. 7. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia. RESPINTO

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: cinquecentomila euro *con le seguenti:* un milione di euro.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: allo 0,75 per cento *con le seguenti:* all'1,5 per cento;

sopprimere il quarto periodo.

8. 205. Patria, Gamba, Degennaro. APPROVATO

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi comma 4-ter e comma 4-quater.

8. 8. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. RESPINTO

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-quater, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle obbligazioni garantite da ipoteche.

8. 200. Antonio Pepe. APPROVATO

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 4-quater, aggiungere i seguenti:

«4-quinquies. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.

4-sexies. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi».

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti

3. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «55» sono aggiunte le seguenti: «, commi da 1 a 4 e 4-sexies».

4. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:

«Art. 139-bis. - (Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie). - 1.

L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma 4-quinquies, è punita con sanzione amministrativa d'importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno»;

all'articolo 40, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I soggetti indicati nel comma 4-quinquies dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge adeguano ai limiti ivi previsti la misura delle quote di partecipazione date in pegno a garanzia di crediti loro concessi precedentemente a tale data. Decorso tale termine, non possono venire esercitati i diritti di voto inerenti alle azioni costituite in pegno oltre i predetti limiti.

8. 251. Le Commissioni. APPROVATO

(Votazione dell'articolo 8) APPROVATO CON MODIFICHE

Capo II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 11.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi).

Sopprimere i commi 1 e 2.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di negoziazione con investitori diversi dagli investitori professionali, soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, di strumenti e di altri prodotti finanziari emessi e collocati, senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, gli intermediari consegnano o mettono a disposizione, anche per via elettronica, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4.

Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

Alla rubrica, sostituire le parole: presso investitori professionali con le seguenti: senza prospetto.

*** 11. 204. Armani. RESPINTO**

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di negoziazione con investitori diversi dagli investitori professionali, soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, di strumenti e di altri prodotti finanziari emessi e collocati, senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, gli intermediari consegnano o mettono a disposizione, anche per via elettronica, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4;

al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi;

alla rubrica, sostituire le parole: presso investitori professionali con le seguenti: senza prospetto.

*** 11. 211.** Polledri, Didonè. **RESPINTO**

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. Agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari, emessi e collocati senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, il cui taglio minimo di sottoscrizione sia inferiore a 50 mila euro, si applicano, nel caso di negoziazione degli stessi da parte di questi e per la durata di un anno dall'emissione, le disposizioni di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia, presso investitori non professionali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte seconda del testo unico del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. L'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile non si applica qualora gli intermediari consegnino un prospetto o nota informativa redatti a cura dell'emittente e dell'intermediario, contenenti le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 3. Il prospetto o nota informativa possono essere messi a disposizione dell'investitore anche in via elettronica, secondo modalità stabilite dalla stessa CONSOB.

3. La CONSOB emana le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano le previsioni di cui al comma 1, avendo riguardo alla natura degli strumenti e dei prodotti finanziari, alla qualità dell'emittente, alla presenza o meno del *rating*, alle caratteristiche finanziarie dell'emissione.

11. 210. Armani. **RESPINTO**

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 con il seguente:

1. All'articolo 2412 del codice civile, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per il computo del suddetto limite, alle obbligazioni emesse si sommano le garanzie rilasciate dalla stessa società in favore delle obbligazioni emesse da altri soggetti, italiani o esteri».

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:

«Art. 100-bis. (*Circolazione dei prodotti finanziari*). - 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera *a*), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori

professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna il prospetto informativo previsto dall'articolo 94 agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi».

11. 3. Armani.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere».

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:

«Art. 100-bis. - (Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali). - 1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta, a pena di nullità, che può essere fatta valere solo dal cliente, la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente.

2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2».

11. 4. Antonio Pepe, Patria, Degennaro, Gastaldi. **APPROVATO**

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , a pena di nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In mancanza, il negozio può essere annullato a richiesta dell'acquirente medesimo.

11. 202. Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e quindi di rimborso con le seguenti: rilevabile solo dal cliente, e di risarcimento del danno almeno pari.

11. 212. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quindi di rimborso al valore di acquisto e con le seguenti: rilevabile solo dall'acquirente.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: , e quindi di rimborso al valore di acquisto.

11. 207. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.

11. 201. Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:

«Art. 100-bis. - (Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 94 e seguenti, gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati, in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, presso i soli investitori professionali oppure collocati in uno Stato non appartenente all'Unione europea presso gli investitori professionali o presso il pubblico, possono essere ceduti in Italia a soggetti diversi dagli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e anche qualora la cessione avvenga su specifica richiesta del cessionario, solo qualora il cedente o l'eventuale intermediario consegnino al cessionario, contestualmente alla cessione, un prospetto informativo predisposto dall'emittente, dal cedente e dall'eventuale intermediario e autorizzato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 94 riconosciuto ai sensi dell'articolo 98.

2. In caso di violazione del comma 1, la cessione è nulla. La nullità può essere fatta valere solo dal cessionario. L'eventuale intermediario è solidalmente responsabile con il cedente per gli obblighi restitutori derivanti dall'azione di nullità.

3. In caso di violazione del comma 1, si applica l'articolo 191. La CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna per le materie di propria competenza, possono altresì adottare i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 52 del presente decreto e 78 e 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La CONSOB emana le disposizioni di attuazione del presente articolo e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3».

11. 8. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , a pena di nullità fino a: al valore di acquisto.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: pena la annullabilità del negozio rilevabile solo dal cliente che ha diritto di rimborso al valore di acquisto oltre agli interessi legali.

11. 203. Antonio Pepe.

Al comma 4, sopprimere le parole: , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

11. 204. Patria, Gamba, Degennaro. **RESPINTO**

Al comma 4, sopprimere le parole da: e disciplina fino alla fine del comma.

11. 11. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, nonché dai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione».

11. 205. Patria, Gamba, Scherini, Degennaro. **APPROVATO**

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione».

11. 14. Gastaldi.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: sono aggiunti i seguenti con le seguenti: è aggiunto il seguente.

Conseguentemente:

al capoverso Art. 25-bis, comma 1, sostituire le parole: e imprese con le seguenti: nonché, in quanto compatibili, da imprese;

sopprimere il capoverso Art. 25-ter.

11. 200. Gastaldi. **APPROVATO**

al comma 5, sostituire le parole: dall'articolo 8, commi da 2 a 6 con le seguenti: dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-bis, commi da 3 a 5.

0.11.206.1. Le Commissioni.

(APPROVATO)

Al comma 6, capoverso Art. 25-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».

11. 206. Patria, Gamba, Degennaro. **APPROVATO**

(Votazione dell'articolo 11) APPROVATO CON MODIFICHE

Capo III.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI
INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI
REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

ART. 12.

(Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

Sopprimerlo.

12. 1. Armani. **RESPINTO**

Al comma 1, sostituire la parola: annuo con la seguente: medio.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è abrogato;

alla rubrica, sostituire la parola: annuo con la seguente: medio.

12. 200. Armani. **RESPINTO**

(Votazione dell'articolo 12) APPROVATO

ART. 13.

(Depositi giacenti presso le banche).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico.

all'articolo 40, sopprimere il comma 6.

13. 215. Armani. **RESPINTO**

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis. - *(Imprescrittibilità dei diritti)* - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli non si prescrive, in pendenza

di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati».

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 120-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di cui al comma 1, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 29, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico.

all'articolo 40, sopprimere il comma 6.

* **13. 233.** Armani. **RESPINTO**

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-*bis*. - (*Imprescrittibilità dei diritti*) - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati». 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 120-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di cui al comma 1, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 29, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico.

all'articolo 40, sopprimere il comma 6.

* **13. 236.** Polledri, Didonè. **RESPINTO**

*Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 120-*bis* con il seguente:*

Art. 120-*bis*. - (*Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche*). - 1. Nel caso in cui per dieci anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca ne dà informazione al depositante, secondo le modalità indicate nel comma 2.

2. L'elenco dei depositi giacenti presso la banca, che presentino un saldo creditore, relativamente ai quali nell'anno precedente si è maturato il termine indicato nel comma 1, è pubblicato mediante avviso cumulativo, entro il 31 marzo di ciascun anno, a cura della banca stessa, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato sul sito internet della banca, se esistente. Tale elenco deve indicare il nome, la data ed il luogo di nascita dell'intestatario del deposito o del conto corrente, nonché la succursale della banca presso la quale il deposito è stato costituito.

3. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dalla stessa emanate, le informazioni relative ai depositi giacenti, di cui al comma 2.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

capoverso Art. 120-ter:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: comma 2;

al comma 2, dopo le parole: intestatari nonché della aggiungere le seguenti: succursale della;

al comma 3, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni;

al comma 5, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese quelle relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi titoli giacenti;

sopprimere il capoverso Art. 120-quater:

al comma 3, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: di due anni fino alla fine del comma con le seguenti: massimo di due anni, ordinando che, decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, venga effettuata la loro vendita ed assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero e provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

all'articolo 40, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le disposizioni degli articoli 120-bis e 120-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 13, comma 1, della presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane Spa» provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 120-bis per i contratti in essere ivi indicati, relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. Per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 3 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

**** 13. 234. Armani. RESPINTO**

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 120-bis con il seguente:

Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per dieci anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli

depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca ne dà informazione al depositante, secondo le modalità indicate nel comma 2.

2. L'elenco dei depositi giacenti presso la banca, che presentino un saldo creditore, relativamente ai quali nell'anno precedente si è maturato il termine indicato nel comma 1, è pubblicato mediante avviso cumulativo, entro il 31 marzo di ciascun anno, a cura della banca stessa, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato sul sito internet della banca, se esistente. Tale elenco deve indicare il nome, la data ed il luogo di nascita dell'intestatario del deposito o del conto corrente, nonché la succursale della banca presso la quale il deposito è stato costituito.

3. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dalla stessa emanate, le informazioni relative ai depositi giacenti, di cui al comma 2.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

capoverso Art. 120-ter:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: comma 2;

al comma 2, dopo le parole: intestatari nonché della aggiungere le seguenti: succursale della;

al comma 3, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni;

al comma 5, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese quelle relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi titoli giacenti;

sopprimere il capoverso Art. 120-quater:

al comma 3, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: di due anni fino alla fine del comma con le seguenti: massimo di due anni, ordinando che, decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, venga effettuata la loro vendita ed assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero e provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

all'articolo 40, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le disposizioni degli articoli 120-bis e 120-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 13, comma 1, della presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane Spa» provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 120-bis per i contratti in essere ivi indicati, relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. Per gli oggetti rinvenuti

nelle cassette di sicurezza prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 3 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

**** 13. 235.** Polledri, Didonè. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a cinque anni per i depositi giacenti presso le banche antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

al comma 4, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: decennio.

13. 213. Antonio Pepe. **RITIRATO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: decennio.

13. 212. Antonio Pepe. **RITIRATO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché ai contratti di deposito titoli.

13. 217. Crisci, Nannicini, Tolotti. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: successivo al compimento del con le seguenti: dal quale decorre il.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti eventualmente addebitate dal giorno dal quale decorre il quinquennio sono accreditate sui depositi stessi.

13. 218. Crisci, Nannicini, Tolotti. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 2, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 1.000 euro.

13. 219. Crisci, Nannicini, Tolotti. **APPROVATO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

2-ter. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli

inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 2-bis, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo».

Conseguentemente al medesimo capoverso:

al comma 3, primo periodo, dopo la parola: Ove aggiungere le seguenti: , dai certificati rilasciati a norma del comma 2,;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: commi 1, 2 aggiungere la seguente: , 2-bis.
13. 220. Patria, Gamba, Degennaro. APPROVATO

Subemendamento all'emendamento 13.207

All'emendamento 13.207, sostituire le parole: alle agenzie con le seguenti: all'ufficio locale dell'Agenzia.

0. 13. 207. 1. Antonio Pepe. APPROVATO

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: all'ufficio del registro con le seguenti: alle agenzie dell'entrate.

13. 207. Antonio Pepe. APPROVATO

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Ove necessario, essa domanda con le seguenti: Essa deve richiedere.

13. 216. Grandi, Benvenuto. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 5, dopo le parole: L'elenco dei depositi aggiungere le seguenti: giacenti ai sensi dei commi 1 e 2 e l'elenco dei depositi.

13. 221. Crisci, Nannicini, Tolotti. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, sopprimere il comma 7.

13. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 può essere addebitata al titolare del conto.

13. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: sono addebitate fino alla fine del comma con le seguenti: qualora non abbiano esito, decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, sono addebitate, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla Banca d'Italia e riferite al deposito costituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 120-ter.

13. 222. Crisci, Nannicini, Tolotti. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al titolare del conto con le seguenti: all'intestatario del deposito.

13. 223. Patria, Gamba, Degennaro. APPROVATO

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le parole: comunque non superiore al valore del deposito.

13. 224. Patria, Gamba, Degennaro. **APPROVATO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 7, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

13. 202. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società.

13. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 8, lettera c), dopo la parola: depositi aggiungere le seguenti: , intestati a defunti.

13. 225. Patria, Gamba, Degennaro. **APPROVATO**

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 120-bis, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis. 1. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti deposito titoli, richiedono all'intestatario del deposito di indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di deposito titoli esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le generalità e i relativi recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria circolare, definisce i criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo, nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.

13. 226. Crisci, Nannicini, Tolotti. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 1, dopo le parole: non rivendicato aggiungere le seguenti: , relativo ai soli contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente,

13. 229. Crisci, Nannicini, Tolotti. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 1, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, dopo le parole: somme depositate aggiungere le seguenti: e gli interessi maturati;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I depositi trasferiti alla Banca d'Italia a norma del comma 1 dopo un anno sono devoluti allo Stato. Essi sono destinati alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i

risparmiatori.

13. 230. Crisci, Nannicini, Tolotti. **RESPINTO**

All'emendamento 13. 204., aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, capoverso Art. 120-ter, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , compresi gli interessi maturati;

al comma 3, capoverso:

al terzo periodo, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero, al saggio degli interessi legali;

al quarto periodo, dopo le parole: somma depositata presso la Banca d'Italia aggiungere le seguenti: , compresi gli interessi maturati,;

al quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , compresi gli interessi maturati.

0.13. 204.1. Le Commissioni.

(APPROVATO)

Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 1, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero al saggio degli interessi legali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: somme depositate aggiungere le seguenti: , inclusi gli interessi maturati,

13. 204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **APPROVATO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: , per metà fino alla fine del periodo con le seguenti: alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.

Conseguentemente, al capoverso Art. 120-quater, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 205. Benvenuto, Grandi, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: per metà con le seguenti: per il 75 per cento.

13. 208. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, al capoverso Art. 120-quater, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 240. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno.

13. 210. Sergio Rossi. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

13. 206. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 3 per cento della dotazione patrimoniale iniziale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e il 5 per cento delle somme annualmente attribuite a detto fondo, sono destinate, per il 20 per

cento, alla promozione di campagne di informazione volte alla tutela del risparmio e dei risparmiatori e, per l'80 per cento al finanziamento dell'innovazione finanziaria e della ricerca delle università nel settore del credito.

13. 228. Crisci, Nannicini, Tolotti. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , comprese le disposizioni relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

13. 251. Le Commissioni. **APPROVATO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino a: della cassetta con le seguenti: oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile.

13. 211. Antonio Pepe. **APPROVATO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-quater, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nel caso in cui, per dieci anni consecutivi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa dell'intestatario della cassetta o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, si procede all'apertura forzata della cassetta con l'assistenza di un notaio all'uopo designato. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia dopo un anno sono devolute allo Stato.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Nel caso in cui per dieci anni consecutivi dall'apertura della cassetta, l'intestatario o terzi da questo delegati, non abbiano richiesto gli oggetti rinvenuti, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, trattenendo dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per la conservazione degli oggetti rinvenuti, assegnando alla banca il rimborso delle spese sostenute per le attività e le ricerche di cui al comma precedente. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia dopo un anno sono devolute allo Stato».

13. 231. Crisci, Nannicini, Tolotti. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 120-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli oggetti aggiungere le seguenti: e dei valori.

13. 232. Patria, Gamba, Degennaro. **APPROVATO**

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 120-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 120-quinquies. - 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali dev'essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.».

13. 250. Le Commissioni. **APPROVATO**

Al comma 3, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero al saggio degli interessi legali.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo le parole: somma depositata aggiungere le seguenti: , inclusi gli interessi maturati,

13. 209. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

(Votazione dell'articolo 13) APPROVATO CON MODIFICHE

ART. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

«6. La CONSOB e la Banca d'Italia disciplinano, con un proprio regolamento, le modalità e i tempi con i quali fornire risposte alle istanze degli investitori e dei soggetti vigilati in merito ai temi di loro competenza istituzionale comprendenti i quesiti relativi all'interpretazione della normativa secondaria da loro emanata. Detto regolamento deve assicurare che ad ogni istanza venga fornita con sollecitudine risposta scritta».

14. 202. Sergio Rossi. **RESPINTO**

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: e i profili di propensione al rischio fino a: impartite dal cliente con le seguenti: e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore.

14. 205. Patria, Gamba, Degennaro. **APPROVATO**

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: o mediante strumenti telematici con le seguenti: , ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e

la conservazione della documentazione dell'ordine.

14. 206. Patria, Gamba, Degennaro. **APPROVATO**

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: previa, comunque, comunicazione e autorizzazione della CONSOB.

14. 4. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

14. 203. Antonio Pepe. **APPROVATO**

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente:

«2-bis. Sono nulli gli atti e i negozi compiuti in violazione degli obblighi previsti dal comma 1, lettera a), ultimo periodo, relativamente al collocamento dei prodotti e alla gestione dei portafogli d'investimento. La nullità può essere fatta valere solo dal cliente».

14. 207. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di un rappresentante della CONSOB.

14. 8. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1.

14. 208. Patria, Gamba, Degennaro. **APPROVATO**

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 6, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: dai promotori finanziari.

14. 209. Patria, Gamba, Degennaro. **APPROVATO**

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio d'amministrazione della società medesima».

14. 9. Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Degennaro, Gastaldi. **APPROVATO**

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), capoverso Art. 124-ter, comma 1, sopprimere le parole da: , vigila sulla veridicità delle informazioni fino alla fine del capoverso.

14. 12. Armani.

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di questi ultimi e con le seguenti: e ai dirigenti, nonché.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).

14. 210. Patria, Gamba, Degennaro. **APPROVATO**

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: In caso d'inottemperanza aggiungere le seguenti: , entro cinque giorni dalla richiesta.

14. 13. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 117-bis, comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 113 con le seguenti: del presente capo.

14. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso Art. 117-ter con il seguente:

«Art. 117-ter (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili».

14. 216. Gambini. **APPROVATO**

Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso Art. 117-ter con il seguente:

«Art. 117-ter (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia e previa consultazione con le associazioni rappresentative della finanza etica, determina con regolamento da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche delle emissioni che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati nel mercato regolamentato. Il regolamento è ispirato ai seguenti criteri:

a) favorire la diffusione della finanza etica e solidale come possibile strumento aggiuntivo di sviluppo;

b) riconoscere l'importanza delle iniziative di finanza etica e solidale ai fini delle politiche di inclusione economica e sociale;

c) incoraggiare l'azione degli operatori della finanza etica e solidale;

d) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esperienze di finanza etica e solidale, quale strumento di lotta alla povertà;

e) distinguere con il contributo delle associazioni tra finanza etica e fondi socialmente responsabili o di finanza caritatevole che non possono essere denominati finanza etica.

2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e fondati sui più avanzati *standard* comunitari e internazionali elaborati in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti

abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.

4. L'utilizzo della qualificazione etica in contrasto con le norme dei commi 1, 2 e 3 comporta il divieto assoluto di emissione di titoli e, in difetto, la loro restituzione con gli interessi legali ai sottoscrittori, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica da parte della CONSOB e inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori tra 10.000 e 300.000 euro e la classificazione dell'atto come reato di falsa comunicazione sociale.

5. Viene costituito presso la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, un «Osservatorio nazionale per la finanza eticamente orientata» a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni della finanza etica e solidale che assolve compiti di studio ed analisi e di consultazione, previsti al comma 1. Gli oneri per il suo funzionamento sono posti a carico della CONSOB».

14. 215. Grandi.

Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 124-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di una comparazione con le altre norme legislative analogamente previste. Le società che si impegnano ad adottare un codice di comportamento ritenuto idoneo dall'Autorità possono avvalersi di una certificazione di trasparenza conferita dall'Autorità stessa.

14. 213. Grandi. **RESPINTO**

Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 154-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: da comunicare all'assemblea.

14. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

14. 211. Patria, Gamba, Falanga. **APPROVATO**

Al comma 1, sostituire la lettera s) con le seguenti:

s) al Codice penale, sono apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 32-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-*bis*, 174-*bis*, 174-*ter*, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

2) all'articolo 35-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile.»

t) all'articolo 290, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole «codice penale,» sono aggiunte le seguenti: «e per delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-*bis*, 174-*bis*, 174-*ter*, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

14. 214. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, lettera s), sostituire il capoverso Art. 196-bis con il seguente:

«Art. 196-bis. (*Impedimento ad assumere cariche sociali*). - 1. Non possono assumere le cariche di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati, né delle società che le controllano, sono da esse controllate o sono con esse sottoposte a comune controllo, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i reati di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178 e 180, salvo che, nel pronunciare la condanna, il giudice abbia riconosciuto la circostanza attenuante della particolare tenuità ai sensi dell'articolo 2640 del codice civile, ovvero della speciale tenuità ai sensi dell'articolo 62 del codice penale».

14. 212. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

(Votazione dell'articolo 14) APPROVATO CON MODIFICHE

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 16.

(Tutela preventiva del risparmio).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (*Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti*). - 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

- a) consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- b) chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;
- c) illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
- d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;
- e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;
- f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;
- g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;
- h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

- i)* consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- l)* consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- m)* se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- n)* a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 16.

(Tutela preventiva del risparmio).

Sopprimerlo.

16. 203. Patria, Gamba, Degennaro, Armani.
(APPROVATO)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16. *(Tutela preventiva del risparmio).* - 1. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento nell'ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

- a)* consegnano all'investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall'impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;
- b)* chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l'investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;
- c)* illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
- d)* per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;
- e)* per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l'investitore sull'identità del soggetto che cura il collocamento;

f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall'investitore;

g) trasmettono, su richiesta dell'investitore, per iscritto o mediante supporto durevole, informazioni ed analisi prodotte da fonti attendibili individuate e selezionate dal soggetto per conto del quale operano;

h) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

i) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

l) non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

m) all'atto dell'investimento, comunicano all'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull'andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

2. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l'attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

16. 201. Quartiani, Gambini.

Al comma 1, capoverso Art. 24-bis, sopprimere il comma 2.

16. 204. Agostini, Benvenuto.

Al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e dal divieto di esercitare questa attività per almeno cinque anni.

16. 202. Grandi.

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI
Art. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,», è inserita la seguente: «160»;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Conferimento e revoca dell'incarico*). - 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico

non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata non inferiore a tre né superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera *b*). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera *a*). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-*quater* del codice civile»;

c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, per

ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale e di selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h) prestazione di assistenza legale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;

d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

e) all'articolo 162:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

f) all'articolo 163:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-*octies* del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, comma 1-*ter*. In questo caso, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

g) all'articolo 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è

interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165, è aggiunto il seguente:

«Art. 165-bis. - (*Società che controllano società con azioni quotate*). - 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti).

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 18. (*Comitato di garanzia*). 1. È istituito presso la CONSOB il Comitato di garanzia dell'attività di revisione.

2. Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

a) due designati dalla CONSOB;

b) uno designato dall'associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;

c) uno designato dall'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;

d) uno designato da Borsa Italiana S.p.a.

3. Il Comitato elegge un Presidente, scelto tra i componenti designati dall'Autorità.

4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima istituzione i componenti designati dall'Autorità durano in carica sette anni.

Art. 18-bis. (*Funzioni del Comitato di garanzia*). 1. Il Comitato assicura l'indipendenza, l'effettività e l'efficacia dell'attività di revisione contabile.

2. A tal fine, il Comitato:

a) designa, sulla base di criteri di rotazione preventivamente definiti, la società incaricata della revisione nelle società che fanno appello al mercato dei capitali di rischio;

b) stabilisce, sulla base dei criteri definiti nel regolamento sulle attività di revisione contabile, il compenso dovuto alla società di revisione per l'attività svolta;

c) gestisce il fondo per la remunerazione delle società di revisione costituito dai compensi dovuti

dalle società sottoposte a revisione e provvede ai relativi pagamenti, secondo le modalità definite dal regolamento sulle attività di revisione contabile.

Art. 18-ter. (Regolamento sulle attività di revisione). 1. La CONSOB su proposta del Comitato, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento sull'attività di revisione, contenente i criteri e le regole necessarie a garantire l'indipendenza della società di revisione e l'efficacia della relativa attività, tra cui, in particolare, quelle aventi ad oggetto:

- 1) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;
- 2) il limite massimo ai mandati delle società incaricate, fissato in misura comunque non superiore a tre consecutivi;
- 3) le regole di rotazione del *partner* incaricato della revisione di ciascuna società;
- 4) le regole inerenti alla revisione dei gruppi di società, dovendosi prevedere che la medesima società di revisione si occupi di tutto il gruppo;
- 5) le regole sulla possibilità e sui limiti di altre attività prestate alla società revisionata dalla società di revisione o da società ad essa, anche indirettamente, collegate o controllate;
- 6) i criteri generali di determinazione delle tariffe dovute per l'attività di revisione;
- 7) i criteri, le forme e le modalità di assicurazione del rischio derivante dall'espletamento dell'attività di revisione;
- 8) le modalità di gestione del fondo per la remunerazione delle società di revisione;
- 9) le misure di incentivazione all'ingresso nel mercato della revisione di nuove società.

Art. 18-quater. (Vigilanza sulle attività di revisione contabile). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di vigilanza sulle attività di revisione, sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a) attribuire alla CONSOB adeguati poteri ispettivi nei confronti delle società di revisione e delle società sottoposte a revisione, nel rispetto di procedure e regole a garanzia delle stesse società;
- b) attribuire alla CONSOB adeguati poteri sanzionatori nei confronti delle società di revisione e delle società sottoposte a revisione, in caso di violazione delle norme in materia di attività di revisione dettate dalla legge e dai regolamenti dalla CONSOB, nel rispetto del principio del contraddittorio;
- c) precludere alle società sanzionate di beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

18. 1. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Presso la CONSOB è istituito l'Albo delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le società quotate in borsa individuano la società di revisione all'interno dell'Albo di cui al primo periodo e ne danno comunicazione all'Autorità; l'Autorità autorizza preliminarmente il ricorso alla società di revisione indicata dalla società quotata in borsa. Qualora l'Autorità neghi motivatamente l'autorizzazione di cui alla lettera a-bis, contestualmente individua un'altra società di revisione e ne dà comunicazione alla società quotata. Le società di revisione possono svolgere la loro attività presso la medesima società quotata in borsa per un periodo massimo di tre anni consecutivi. Trascorso tale periodo, le società di revisione non possono ricevere ulteriori incarichi dalla medesima società per il successivo triennio.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: previo parere vincolante *fino a:* determinandone anche il corrispettivo *con le seguenti:* conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo e, per le società di cui all'articolo 165, comma 1, anche previo parere favorevole della società di revisione della società capogruppo. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri generali, le modalità e i termini per l'espressione del parere della società incaricata della revisione della società capogruppo quotata; con lo stesso regolamento la CONSOB stabilisce le deroghe alla durata dell'incarico di revisione per le società appartenenti a gruppi di cui facciano parte società quotate. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il compenso.

18. 4. Armani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vincolante assunto all'unanimità *con la seguente:* assunto.

***18. 201.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vincolante assunto all'unanimità *con la seguente:* assunto.

***18. 220.** Scherini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 4, sostituire le parole da: non inferiore a tre *fino a:* rinnovato *con le seguenti:* pari a sei esercizi e non può essere rinnovato, se non per uguale periodo e per una sola volta,

****18. 202.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 4, sostituire le parole da: non inferiore a tre *fino a:* rinnovato *con le seguenti:* pari a sei esercizi e non può essere rinnovato, se non per uguale periodo e per una sola volta,

****18. 221.** Scherini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e la loro esecuzione rimane sospesa fino alla scadenza delle facoltà attribuite alla CONSOB dal presente articolo.

18. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: risorse professionali *aggiungere le seguenti:* in modo significativo e continuativo.

***18. 203.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: risorse professionali *aggiungere le seguenti:* in modo significativo e continuativo.

***18. 222.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

****18. 204.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

****18. 223.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: , per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi con le seguenti: , distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria.

18. 224. Patria, Romoli, Scherini, Gamba.
(APPROVATO)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, alinea, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ad essa collegate.

***18. 205.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, alinea, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ad essa collegate.

***18. 225.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , salvo quelli previsti come obbligatori dal codice civile e da altri atti aventi forza e valore di legge.

****18. 206.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , salvo quelli previsti come obbligatori dal codice civile e da altri atti aventi forza e valore di legge.

****18. 226.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di selezione con la seguente: , selezione.

***18. 207.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di selezione con la seguente: , selezione.

***18. 227.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di con le seguenti: diretti alla.

18. 244. Scherini.

(APPROVATO)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera h).

***18. 208.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera h).

***18. 228.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza legale.

****18. 209.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza legale.

****18. 229.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza giudiziale.

***18. 210.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza giudiziale.

***18. 230.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: tre esercizi con le seguenti: sei esercizi.

****18. 211.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: tre esercizi con le seguenti: sei esercizi.

****18. 231.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

***18. 212.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

***18. 232.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

*Conseguentemente, al medesimo periodo:
sopprimere le parole: , ad essa collegate;
sopprimere le parole: o ad essa collegate.*

****18. 213.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

*Conseguentemente, al medesimo periodo:
sopprimere le parole: , ad essa collegate;
sopprimere le parole: o ad essa collegate.*

****18. 233.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: sia decorso almeno un triennio con le seguenti: siano decorsi almeno dodici mesi.

18. 17. Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-sexies, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

***18. 214.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-sexies, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

***18. 235.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-septies, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le valutazioni annuali relative alla qualità delle prestazioni professionali.

****18. 215.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-septies, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le valutazioni annuali relative alla qualità delle prestazioni professionali.

****18. 236.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-octies, sostituire le parole: da centomila a cinquecentomila euro con le seguenti: fino a duecentocinquantamila euro e comunque proporzionale al vantaggio ottenuto.

18. 237. Scherini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: L'ammontare della garanzia fino a: individuati con regolamento.

18. 218. Grandi.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) istituisce al suo interno una speciale sezione di vigilanza sui revisori che agisce anche avvalendosi della Guardia di finanza;

18. 219. Grandi.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.

18. 238. Scherini.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, lettera d), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

18. 239. Scherini.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: e) disporre la cancellazione dall'albo della società di revisione.

18. 21. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Subemendamento all'emendamento 18. 250. *(nuova formulazione)*

All'emendamento 18. 250. (nuova formulazione) , sostituire le parole: In tutti i casi con le seguenti: In questo caso.

0.18.250.1. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Innocenti.

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: comma 1-ter. In questo caso con le seguenti: qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi.

18.250. *(nuova formulazione)* Le Commissioni.
(APPROVATO)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile, salvo il caso di dolo, è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con apposita determinazione della CONSOB, in coerenza con il principio di proporzionalità e secondo la disciplina vigente in materia di indennizzo dei risparmiatori ed investitori».

* **18. 217.** Canelli, Leo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile, salvo il caso di dolo, è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con apposita determinazione della CONSOB, in coerenza con il principio di proporzionalità e secondo la disciplina vigente in materia di indennizzo dei risparmiatori ed investitori».

*** 18. 234.** Scherini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis. La società di revisione deve rispondere dei danni accertati per comportamenti non dolosi sino ad un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al bilancio oggetto di revisione».

18. 242. Scherini.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che venga indicato nella relazione di revisione che la responsabilità della revisione contabile di una parte delle società del gruppo appartiene ad altra società di revisione, con relativa comunicazione di tale circostanza alla CONSOB.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i documenti con le seguenti: le relazioni.

*** 18. 216.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che venga indicato nella relazione di revisione che la responsabilità della revisione contabile di una parte delle società del gruppo appartiene ad altra società di revisione, con relativa comunicazione di tale circostanza alla CONSOB.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i documenti con le seguenti: le relazioni.

*** 18. 241.** Scherini.

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 165-bis, comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: in aggiunta a quelli già individuati dai decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

18. 243. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis. - 1. È istituita, per la durata di cinque anni dalla sua costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sul credito e il risparmio con i poteri dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti della Camera e del Senato su designazione dei gruppi parlamentari in rapporto alla loro consistenza.

3. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti delle forze politiche di minoranza parlamentare.

4. La Commissione:

a) valuta e monitora gli andamenti delle politiche creditizie e del risparmio sul territorio nazionale;

b) ha potere di indagine sui soggetti preposti alla politica creditizia e alla raccolta del risparmio;

c) ha il potere di richiedere qualsivoglia documento ai soggetti variamente interessati, ritenuto utile

alla conoscenza dei fatti e alle indagini in corso o da intraprendere;
d) ha il potere di convocazione e interrogazione di tutti coloro che siano ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
e) ha potere di indirizzo e verifica sulle concentrazioni bancarie sul territorio nazionale.

5. I membri della Commissione sono vincolati al segreto.

18. 02. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo I

Principi di organizzazione e rapporti fra le autorità

Art. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite.

2. Il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l'attività delle Autorità.

3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo I.

Principi di organizzazione e rapporti fra le autorità

ART. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

Sopprimerlo.

* **19. 1.** Armani.

Sopprimerlo.

* **19. 203.** Falsitta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19. - 1. Le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sono la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. La Banca d'Italia esercita le proprie competenze al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) esercita le proprie competenze al fine di assicurare la trasparenza del sistema finanziario.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le proprie competenze al fine di assicurare la concorrenza nel mercato finanziario.

5. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono soppressi

19. 204. Lettieri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Istituto fino a: (COVIP).

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP, della COVIP;

all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'ISVAP, la COVIP;

all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: dell'ISVAP e della COVIP;

all'articolo 22:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP e della COVIP;

al comma 4, sopprimere le parole: dall'ISVAP, dalla COVIP;

all'articolo 26, comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 8-ter;

all'articolo 27, sopprimere i commi 4 e 5;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis. - 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso la COVIP e l'ISVAP sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

19. 3. Agostini, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Istituto fino a: (ISVAP).

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP;

all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'ISVAP;

dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. (Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob). - 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

(ISVAP);

b) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere *e)*, *f)*, *h)* e *n)*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera *d)*, escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: , dell'ISVAP;

all'articolo 22:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'ISVAP;

al comma 4, sopprimere le parole: , dall'ISVAP;

all'articolo 23:

al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall'ISVAP o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;

al comma 3, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall'ISVAP o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis. - 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso l'ISVAP sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

19. 205. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, sostituire le parole: individuano forme di coordinamento con le seguenti: operano in forma coordinata.

19. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Direttore generale del Tesoro.

19. 7. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 20.

(Collaborazione fra le Autorità).

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO ART. 20.

(Collaborazione fra le Autorità).

Sopprimerlo.

20. 1. Armani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20. *(Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).* - 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Alla Banca d'Italia sono trasferite le competenze ed i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 1, sopprimere la lettera c);

dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 43. - 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 9 è soppresso. Nel medesimo testo unico sono soppressi i riferimenti al CICR ovunque compaiano.

20. 2. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini,

Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: secondo le disposizioni fino alla fine del comma.

20. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono richiedere alla Banca d'Italia di avvalersi, per l'esercizio dei propri compiti, del corpo ispettivo e del personale delle filiali della stessa Banca d'Italia, che ne consente l'uso sulla base di una valutazione complessiva dell'adeguatezza di tali risorse rispetto ai carichi di lavoro attuali.

20. 201. Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. - (Obbligo di collaborazione delle Autorità con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e con le associazioni dei consumatori). - 1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative possono chiedere di essere auditi dalle Autorità per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o segnalare fatti o comportamenti a danno dei consumatori utenti di servizi bancari e finanziari o chiedere l'interpretazione esatta della normativa secondaria emanata dalle Autorità medesime.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Autorità adottano con regolamento le disposizioni per disciplinare le modalità ed i tempi per fornire risposta sollecita alle istanze di cui al comma 1. Il regolamento deve prevedere in caso di diniego di audizione l'obbligo per le Autorità a trasmettere per iscritto le relative motivazioni ai richiedenti.

20. 0200. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. - 1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere di essere audito dal comitato di coordinamento, ovvero dalle singole Autorità che vi partecipano, per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o per segnalare fatti o comportamenti a danno degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In caso di diniego, il comitato o le Autorità trasmettono per iscritto le relative motivazioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

20. 0204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. - (Nuova sede della CONSOB). - 1. La sede della Commissione nazionale per le società e la borsa è trasferita a Milano. Una sede secondaria operativa può essere situata a Roma.

20. 0201. Sergio Rossi, Quartiani, Mantini, Verro, Polledri, Didonè.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. (Criteri in materia di nomine). - 1. I presidenti ed i membri delle Autorità di cui all'articolo 19, nell'ambito di ciascuna Autorità, devono essere nominati con scadenza temporale differenziata, al fine di garantire continuità nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

20. 0202. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis - (Collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza) - 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 19 possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e di dati acquisiti nell'assolvimento dei compiti previsti nel comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono tempestivamente comunicati alle Autorità competenti.

20. 0205. Governo.

(APPROVATO)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. - (Assistenza del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono avvalersi dell'assistenza del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti operando con i poteri d'indagine ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Il personale del Corpo della Guardia di finanza riferisce circa i risultati delle attività svolte ai sensi del comma 1 esclusivamente all'Autorità che ne ha richiesto il compimento, anche laddove siano state constatate irregolarità costituenti reato perseguibile d'ufficio.

20. 0203. Gamba, Scherini, Degennaro.

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo II

Disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle autorità

Art. 21.

(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali).

1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

Capo II.

Disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle autorità

ART. 21.

(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

21. 1. Armani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:

L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. A tal fine, le Autorità di cui al comma 1 consultano preventivamente i soggetti interessati, secondo tempi e modi che consentano l'efficienza della consultazione.

21. 3. Armani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sulla regolamentazione, aggiungere le seguenti: sul rapporto fra costi e benefici.

21. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi deisoggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

21. 5. Patria, Romoli, Polledri, Didonè.

(APPROVATO)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 22.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali).

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 22.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

22. 1. Armani.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: rispetto all'irrogazione della sanzione.

22. 200. Armani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo decreto.

22. 201. Patria, Gamba, Degennaro.

(APPROVATO)

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo III

Disposizioni relative all'organizzazione e alle competenze delle autorità

Art. 23.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;

d) all'articolo 128:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «della Banca d'Italia o dell'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC.».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

3. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, commi 1 e 2, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta».

4. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: «alla commissione di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «alla CONSOB»;

b) all'articolo 17:

1) al comma 2, sono abrogate le lettere e), f) e h);

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CONSOB:

a) definisce, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 16 e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

b) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera «a) del presente comma;

c) provvede affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione».

5. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO

Capo III.

Disposizioni relative all'organizzazione e alle competenze delle autorità

ART. 23.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

Al Titolo IV, Capo III, all'articolo 23, premettere il seguente:

Art. 23.01. - *(Modificazioni alla struttura della Commissione nazionale per le società e la borsa).* -

1. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, le parole: «quattro membri» sono sostituite dalle seguenti: «sei membri»;

b) dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Comitati).* - 1. All'interno della Commissione sono costituiti il Comitato per le funzioni di regolazione e il Comitato per i provvedimenti di vigilanza.

2. Ciascun comitato è composto da tre membri della Commissione nominati dal presidente per la durata di due anni. In caso di assenza o di conflitto di interessi di un componente, questo è sostituito dal presidente o da altro membro della Commissione da lui delegato.

3. Il Comitato per le funzioni di regolazione esamina preliminarmente gli atti di regolazione che debbono essere adottati dalla Commissione e può deliberarne l'adozione nei casi in cui vi sia stato da questa previamente delegato.

4. Il Comitato per i provvedimenti di vigilanza adotta i provvedimenti relativi alle decisioni di ammissione, sospensione ed esclusione dalle negoziazioni comunicate dalle società di gestione di mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, esamina preliminarmente gli altri provvedimenti di vigilanza che debbono essere adottati dalla Commissione e può deliberarne l'adozione nei casi in cui vi sia stato da questa previamente delegato.

5. Per disposizione del presidente o su richiesta di uno dei componenti la Commissione sono rimessi a questa nella sua composizione plenaria gli atti e i provvedimenti esaminati o adottati dai comitati».

023. 0200. Liotta.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

23. 1. Armani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23. *(Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob).* - 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e

successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

23. 3. Agostini, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23. 204. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

23. 205. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

23. 206. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23. 207. Nesi.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

23. 208. Nesi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3, con il seguente:

3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC o le».

Conseguentemente, all'articolo 27, sopprimere il comma 2.

23. 200. (Testo modificato nel corso della seduta) Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

(APPROVATO)

Sopprimere i commi 2 e 3.

23. 202. Gastaldi.

Sopprimere il comma 3.

23. 203. Gastaldi.

(APPROVATO)

Sopprimere il comma 4.

23. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse;

b) il numero 2) è abrogato.

23. 209. Patria, Gamba, Degennaro.

(APPROVATO)

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 24.

(Competenze in materia di emissione di valori mobiliari).

1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.

(Competenze in materia di emissione di valori mobiliari).

Sopprimerlo.

24. 200. Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24. - 1. Al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 129 è soppresso.

24. 3. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24. - *(Comunicazioni relative all'emissione di valori mobiliari).* - 1. All'articolo 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «e alla CONSOB»;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: «Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «, anche su segnalazione della CONSOB,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le informazioni integrative ricevute»;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «, anche su segnalazione della CONSOB,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le segnalazioni consuntive ricevute ai sensi del presente comma».

24. 2. Patria, Romoli, Scherini, Gamba.

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 25.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

- h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;
- i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;
- l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;
- m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;
- n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:
- 1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
 - 2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;
 - 3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;
 - 4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;
- o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;
- p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;
- q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 25.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste con le seguenti: le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate.

25. 201. Patria, Gamba, Degennaro.

(APPROVATO)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dall'articolo 1, comma 1, lettera u) con le seguenti: , rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2.

25. 202. Patria, Gamba.

(APPROVATO)

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole da: , prevedendo inoltre fino alla fine della lettera.

25. 200. Armani.

(Votazione articolo 25) APPROVATO CON MODIFICHE

(A.C. 2436 - Sezione 16)

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 26.

(Competenze in materia di concorrenza).

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla rubrica, le parole: «Aziende ed istituti di credito» sono sostituite dalla seguente: «Banche»;
 - b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:
 - «2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.
 3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.
 4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.
 5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.
 6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.
 7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
 8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità,

ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione».

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. - (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma *4-ter*, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.

(Competenze in materia di concorrenza).

Sopprimerlo.

* **26. 2.** Antonio Pepe, Patria, D'Agrò, Armani, Falsitta, Liotta, Leo, Milioto.

(APPROVATO)

Sopprimerlo.

* **26. 203.** Nesi.

(APPROVATO)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26. - 1. Il Governatore della Banca d'Italia riferisce trimestralmente al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sull'attività svolta e sulle decisioni prese, in tema di

concorrenza, nel trimestre precedente.

2. Anche al di fuori delle scadenze fisse di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, attraverso il suo presidente, può chiedere al Governatore della Banca d'Italia di riferire su problemi specifici riguardanti la concorrenza, che il Comitato ritenga di eccezionale rilievo per l'interesse del Paese.

26. 204. Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26. - (*Competenze in materia antitrust relative alle banche e alle imprese assicurative*). - 1.
All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.

2-*bis*. Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma».

2. All'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

4-*ter*. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 4-*bis*, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4-*quater*. Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 4-*ter*, la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 4-*ter* resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità».

26. 3. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle banche spetta aggiungere le seguenti: dal 1° gennaio 2007.

26. 202. Grandi.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi commi 5, 6, 7 e 8 con il seguente:

5. Perché avvenga l'operazione di concentrazione di cui al comma 4, è necessaria l'autorizzazione

della Banca d'Italia, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La Commissione bicamerale sul credito e il risparmio ha potere di indirizzo e di verifica su tutte le operazioni di concentrazione.

26. 4. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Al fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta organica di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 20 unità.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. 206. Gamba, Degennaro, Scherini.

(A.C. 2436 - Sezione 17)

ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 27.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori).

1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

3. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

4. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

5. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 27.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori).

Sopprimere il comma 2.

27. 200. Patria, Gamba, Degennaro.

(votazione articolo 27) APPROVATO

(A.C. 2436 - Sezione 18)

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 28.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 28.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

Sopprimerlo.

* **28. 1.** Armani.

(APPROVATO)

Sopprimerlo.

* **28. 201.** Liotta, Milioto.

(APPROVATO)

Sopprimerlo.

* **28. 202.** Falsitta, Patria, Stradella, Mauro.

(APPROVATO)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28. *(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).* - 1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica cinque anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. In sede di prima applicazione, il mandato del Governatore in carica termina trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

28. 200. Jannone

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28. - 1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile.

28. 3. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. - 1. All'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possono essere possedute soltanto dallo Stato o da enti pubblici o da società la maggioranza delle cui azioni con diritto di voto sia posseduta dallo Stato o da enti pubblici».

2. Dopo l'articolo 21 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia che siano possedute da soggetti i quali non rispondano ai requisiti stabiliti dall'articolo 20, terzo comma, sono cedute, entro un anno dalla data in cui essi sono venuti meno, a soggetti che rispondano a tali requisiti.

2. Decorso il termine stabilito dal comma 1, le quote di partecipazione che siano ancora possedute da soggetti i quali non rispondano ai requisiti stabiliti sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, dietro versamento del valore della quota, come determinato dall'articolo 20, secondo comma, rivalutato sulla base dei coefficienti di valore della moneta calcolati dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Nella prima applicazione del presente articolo, si procede al trasferimento di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2006.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a realizzare, attraverso operazioni di cartolarizzazione, costituzione di fondi immobiliari o cessioni dirette, ulteriori programmi di dismissioni immobiliari, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per gli anni 2005 e 2006 il ricavo netto delle dismissioni di cui al periodo precedente, determinato nella misura massima di 270 milioni di euro per ciascun anno, è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a versare agli aventi diritto il corrispettivo del trasferimento previsto dal comma 3. Per gli anni successivi, i programmi di dismissioni immobiliari e il relativo ammontare sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accertano come effettivamente necessarie per provvedere ai versamenti previsti dal comma 2».

3. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

28. 0201. Canelli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. - (*Partecipanti al capitale della Banca d'Italia*). - 1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura del capitale della Banca stessa, in modo che sia assicurato il mantenimento della natura pubblica della maggioranza dei partecipanti, anche affinché il nuovo statuto sia in armonia con gli statuti delle altre Banche centrali dell'Unione europea.

2. Lo statuto della Banca d'Italia è modificato per adeguare la disciplina relativa all'Assemblea generale dei partecipanti a quanto disposto nel comma 1.

28. 0200. Nesi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. - 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio svolge attività di indirizzo generale e di coordinamento della politica creditizia e finanziaria ai fini dell'attuazione delle linee fondamentali di politica economica del Paese. Nell'esercizio di tale compito può chiedere informazioni generali alle autorità di vigilanza sul risparmio. Il Comitato esercita le sue funzioni

anche su proposta delle autorità di vigilanza sul risparmio.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di vigilanza sul risparmio.

28. 01. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 2436 - Sezione 19)

ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 29.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema d'indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera *a)*, la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

c) salvaguardia dell'esercizio del diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera *b)*;

d) salvaguardia in ogni caso del diritto dei risparmiatori e degli investitori ad agire avanti agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

b) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera *a)* e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico;

- c) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;
- d) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;
- e) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 29.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29. - 1. Presso la CONSOB è istituito un Fondo permanente finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori dei danni economici causati dalla violazione delle norme di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito dai versamenti annuali pari allo 0,1 per cento del bilancio delle banche e delle società di intermediazione finanziaria che operano nella raccolta del risparmio sull'intero territorio nazionale.

3. In presenza dei danni di cui al comma 1 causati ai risparmiatori, la CONSOB provvede all'indennizzo dei soggetti non istituzionali interessati secondo quanto previsto dal comma 6.

4. La CONSOB, comprovato il comportamento doloso o la colpa della banca e/o della società di intermediazione finanziaria interessati, si avvale del diritto di ottenere dai soggetti di cui sopra l'intera somma relativa all'indennizzo dei risparmiatori danneggiati. Le somme così recuperate concorrono alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.

5. Alle banche e alle società di intermediazione finanziaria che si rendono responsabili delle violazioni di cui al comma 1, è inibita l'emissione di strumenti finanziari per la durata di dodici mesi.

6. La CONSOB, in attuazione di quanto previsto dal comma 3, provvede all'indennizzo dei risparmiatori non istituzionali secondo i seguenti criteri:

- a) il 100 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 20.000 euro;
- b) il 60 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 40.000 euro;
- c) il 40 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 60.000 euro;
- d) il 20 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 100.000 euro.

29. 2. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29. - 1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle procedure di composizione amichevole delle controversie intercorrenti fra chi ha sottoscritto strumenti finanziari di una società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI, VII, e titolo VI, e la società emittente stessa o soggetti abilitati, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aventi ad oggetto il risarcimento del danno arrecato direttamente ai titolari di suddetti strumenti finanziari a causa di inadempimenti della società o dei soggetti abilitati ai doveri stabiliti da norme di legge o di natura regolamentare.

2. Quando, attraverso procedure di conciliazione di qualsiasi genere, si giunge ad un accordo transattivo tra i soggetti di cui al comma 1, in seguito al quale sono precluse ulteriori azioni di risarcimento per la medesima causa, gli importi corrisposti da parte della società o del soggetto abilitato possono essere dedotti interamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui agli articoli 81 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le somme percepite in seguito alla suddetta transazione non si computano ai fini della determinazione del reddito fiscale del titolare degli strumenti finanziari. Ai suddetti accordi possono partecipare anche associazioni rappresentative di almeno l'uno per cento del valore totale degli strumenti finanziari interessati e le organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 281, e successive modificazioni, per attivare le procedure di conciliazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

3. La deduzione di cui al comma 2 si applica solo alle società emittenti che siano state ammesse alla procedura di cui agli articoli 180 e seguenti della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sono state ammesse al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del medesimo decreto o che siano sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e ai soggetti abilitati come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. A copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è istituito un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo di risarcimento risparmiatori». Il fondo è alimentato con le sanzioni amministrative comminate dalla CONSOB ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché da un prelievo fiscale pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni in strumenti finanziari e da appositi stanziamenti nella legge finanziaria. Gli intermediari finanziari in qualità di sostituto d'imposta provvedono direttamente a versare il prelievo al suddetto fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'operatività del fondo di cui al comma 4 e le modalità di corresponsione del prelievo fiscale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

29. 209. Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 1.

29. 212. Armani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

29. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

29. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: degli investitori e dei risparmiatori aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

29. 250. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(APPROVATO)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio con le seguenti: stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

29. 7. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in contraddittorio aggiungere le seguenti: , tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
29. 8. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: risparmiatori o fino alla fine della lettera, con le seguenti: clienti, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera b), sostituire le parole da: dell'indennizzo fino a: abbia accertato con le seguenti: di forme di indennizzo in favore dei clienti, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari responsabili, qualora, dopo l'esperimento delle procedure di cui alla lettera a), risulti;
lettera d), sopprimere le parole: dei risparmiatori e;

al comma 2:

alinea, sopprimere le parole: i risparmiatori e;

lettera a), sostituire le parole da: dalla violazione fino a: testo unico con le seguenti: ai clienti, esclusi gli investitori professionali, dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento;

alla lettera b), sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine della lettera con le seguenti: con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a);

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dei clienti fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore di questi ultimi;

lettera e), aggiungere in fine le parole: , d'intesa con la Banca d'Italia, anche ai fini del coordinamento con il sistema di indennizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

sostituire la rubrica con la seguente: Sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per gli investitori.

29. 211. Patria, Romoli, Falsitta.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: sentita la Banca d'Italia con le seguenti: sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

*** 29. 10.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: sentita la Banca d'Italia con le seguenti: sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

*** 29. 215.** Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dell'indennizzo fino a: ivi indicati con le seguenti: di un sistema di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), o su denuncia e segnalazione degli interessati, la CONSOB accerti l'inadempimento degli obblighi indicati nella lettera a) o la violazione degli obblighi di correttezza e di informazione stabiliti dalla legge.

29. 210. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: dei risparmiatori e degli investitori.

29. 213. (Testo modificato nel corso della seduta) Patria, Gamba, D'Agrò.

(APPROVATO)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

29. 202. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

29. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: per i risparmiatori e gli investitori aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

29. 251. (Testo modificato nel corso della seduta) (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(APPROVATO)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;

a-ter) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera a-bis), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari.

29. 214. Patria, Gamba.

(APPROVATO)

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: esclusivamente.

29. 207. Sergio Rossi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: della metà.

29. 204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: della metà con le seguenti: del novanta per cento.

29. 206. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: della metà con le seguenti: del settantacinque per cento.

29. 205. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: alla CONSOB con le seguenti: ad un soggetto appositamente costituito.

29. 14. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olievieri.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: investitori professionali aggiungere le seguenti: ed includendo le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per iniziative di assistenza ed informazione a vantaggio dei risparmiatori.

29. 15. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 3, sostituire le parole da: diciotto mesi fino alla fine del comma, con le seguenti: dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una estensione dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari;

b) stabilire principi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti e dei rapporti tra gestore e cliente in merito alla consapevolezza nelle scelte dell'investimento;

c) stabilire principi e regole in materia di ricorso da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative, agli strumenti di controllo e di tutela previsti;

d) stabilire principi e norme certe ed adeguate in materia di tutela risarcitoria dei risparmiatori e degli investitori e di tutela della riservatezza delle operazioni.

29. 208. D'Agrò.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

29. 206. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

29. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis. - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge.

29. 01. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari). - 1. Dopo l'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 128-bis - (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento».

29. 0200. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Patria, Romoli, Falsitta.
(APPROVATO)

(votazione articolo 29) APPROVATO CON MODIFICHE

ALLEGATO A

EMENDAMENTI

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Relatori: GIANFRANCO CONTE (per la VI Commissione) e SAGLIA (per la X Commissione).

N. 5.

Seduta del 3 marzo 2005

TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Capo I
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ
ART. 20.

(Collaborazione fra le Autorità).

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. - *(Nuova sede della CONSOB)*. - 1. La sede della Commissione nazionale per le società e la borsa è trasferita a Milano. Una sede secondaria operativa può essere situata a Roma.
20. 0201. Sergio Rossi, Verro, Quartiani, Polledri, Didoné, Mantini. **RESPINTO**

TITOLO V
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E
AMMINISTRATIVE
ART. 30.

(False comunicazioni sociali).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30. - *(False comunicazioni sociali)*. - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. - Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

* **30. 3.** Pinza, Vernetti, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia. **RESPINTO**

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30. - (*False comunicazioni sociali*). - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

* **30. 210.** Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion. **RESPINTO**

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30. - (*False comunicazioni sociali*). - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. (*False comunicazioni sociali*). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a dieci anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

30. 208. Grandi, Benvenuto. **RESPINTO**

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30. - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a ventimila euro.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

30. 216. Grotto. **RESPINTO**

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30. - (*False comunicazioni sociali*). - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. (*False comunicazioni sociali*). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

30. 4. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Lettieri.
RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole: l'arresto fino a due anni con le seguenti: la reclusione da due a dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

terzo comma, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere il quarto comma;

quinto comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due a cinque anni.

30. 206. Grandi, Benvenuto. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole: l'arresto fino a due anni con le seguenti: la reclusione da due a otto anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

30. 211. Lettieri. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da due a sei anni.

30. 209. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion. **RESPINTO**

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sopprimere le parole: , a querela della persona offesa,

30. 205. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da tre a dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da tre a dieci anni;

sopprimere il settimo, l'ottavo e il nono comma.

30. 212. Lettieri. **RESPINTO**

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due a dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al quarto comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da tre a quindici anni;

sopprimere il quinto, il settimo e l'ottavo comma.

30. 207. Grandi, Benvenuto. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da tre a otto anni.

30. 213. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion. **RESPINTO**

Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il secondo comma.

30. 203. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il terzo e il quarto comma.

30. 204. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 2, capoverso Art. 2622, terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da tre a dieci anni.

30. 214. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion. **RESPINTO**

Al comma 2, capoverso Art. 2622, quarto comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da quattro a dodici anni.

30. 215. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion. **RESPINTO**

Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il quinto comma.

30. 202. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 2, capoverso Art. 2622, quinto comma, sostituire le parole: 0,5 per mille della popolazione con le seguenti: 0,01 per mille della popolazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: 0,5 per mille del prodotto con le seguenti: 0,01 per mille del prodotto.

30. 200. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il settimo e l'ottavo comma.

30. 201. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

(Votazione dell'articolo 30) APPROVATO

ART. 31.
(*Omessa comunicazione
del conflitto d'interessi*).

Sopprimerlo.

31. 200. Armani. **RITIRATO**

Al comma 1, capoverso Art. 2629-bis, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sette anni.

31. 2. Grandi. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 2629-bis, sopprimere le parole: , se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

31. 3. Pinza, Verneti, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia. **RESPINTO**

(Votazione dell'articolo 31) APPROVATO

ART. 32.
(*Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo*).

(Votazione dell'articolo 32) APPROVATO

ART. 33.
(*Ricorso abusivo al credito*).

Al comma 1, capoverso Art. 218, comma 1, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due a dieci anni.

33. 1. Grandi, Benvenuto. **RESPINTO**

(Votazione dell'articolo 33) APPROVATO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis. - (Istituzione del reato di mendacio bancario). - 1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2, è premesso il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000.».

33. 0250. Le Commissioni. **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis. - (Istituzione del reato di mendacio bancario ed obblighi relativi di segnalazione). - 1. Chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie

false o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 5.000.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene approvato un apposito regolamento per disciplinare gli obblighi di segnalazione all'autorità giudiziaria delle ipotesi di reato riscontrate da organi di polizia giudiziaria, pubblici ufficiali, dipendenti di aziende di credito oltre che della Banca d'Italia.

33. 0200. Foti. RESPINTO

ART. 34.
(*Falso in prospetto*).

Al comma 1, capoverso Art. 173-bis, comma 1, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da due a dieci anni.

34. 200. Grandi. RESPINTO

(Votazione dell'articolo 34) APPROVATO

ART. 35.
(*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*).

Sostituirlo con il seguente:

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175, sono premessi i seguenti:

«Art. 174-bis. (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*). - 1. I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è aumentata fino alla metà se i responsabili della revisione si fanno dare o promettere denaro o altre utilità ovvero agiscono in collusione con la società soggetta a revisione.

Art. 174-ter. - (*Infedeltà delle società di revisione*) - 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, al fine di farsi dare o promettere denaro o altra utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'attività, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altra utilità».

35. 1. Armani. RITIRATO

Al comma 1, capoverso Art. 174-bis, comma 1, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da due a dieci anni.

35. 200. Grandi. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 174-bis, comma 1, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da due a sei anni.

35. 4. Lettieri. RESPINTO

Al comma 1, capoverso Art. 174-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con la cancellazione dall'albo.

35. 5. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 174-ter, comma 1, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da due a dieci anni.

35. 201. Grandi. **RESPINTO**

Al comma 1, capoverso Art. 174-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con la cancellazione dall'albo.

35. 6. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

(Votazione dell'articolo 35) APPROVATO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis. 1. Le norme previste dall'articolo 35 della presente legge si applicano, altresì, alle società di *rating*.

35. 01. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

ART. 36.

(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).

Sopprimerlo.

36. 2. Armani. **RITIRATO**

Al comma 1, capoverso Art. 192-bis, dopo le parole: trecentomila euro aggiungere le seguenti: , salvo diversa e più alta determinazione della Consob.

36. 200. Grandi. **RESPINTO**

(Votazione dell'articolo 36) APPROVATO

Dopo l'articolo 36, aggiungere inserire il seguente:

Art. 36-bis. - (*Impedito controllo*). - 1. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino a due anni»;

b) il secondo comma è abrogato.

36. 01. Lettieri. **RESPINTO**

ART. 37.

*(Aumento delle sanzioni penali
e amministrative).*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 37. - 1. I reati previsti dagli articoli 130 e 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli articoli 167 e 168 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2624, 2625, 2635 e 2637 del codice civile, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Per la violazione delle disposizioni dell'articolo 2638 del codice civile si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *h*), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«1-*bis*) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie;».

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono raddoppiate.

6. All'articolo 2638, primo comma, del codice civile le parole: «materiali» e: «con altri mezzi fraudolenti» sono soppresse.

37. 1. Armani. RITIRATO

Al comma 1, sostituire la parola: raddoppiate con la seguente: triplicate.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire la parola: raddoppiate con la seguente: triplicate;

al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: raddoppiando con la seguente: triplicando;

al comma 5, sostituire la parola: raddoppiate con la seguente: triplicate.

37. 200. Grandi. RESPINTO

Al comma 3, sostituire la parola: quintuplicate con la seguente: decuplicate.

37. 201. Grandi. RESPINTO

Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: quintuplicando con la seguente: decuplicando.

37. 202. Grandi. **RESPINTO**

Al comma 4, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

37. 204. Patria, Gamba, D'Agrò. **APPROVATO**

Al comma 5, sostituire la parola: raddoppiate con la seguente: decuplicate.

37. 203. Grandi **RESPINTO**

(Votazione dell'articolo 37) APPROVATO CON MODIFICHE

ART. 38.

(Sanzioni accessorie).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: accessorie alle sanzioni aggiungere le seguenti: penali e amministrative.

38. 201. Patria, Gamba, D'Agrò. **APPROVATO**

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , comunque non superiore a tre anni,

38. 200. Grandi. **RESPINTO**

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione della sanzione accessoria della cancellazione dall'albo;

38. 1. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) attribuzione del potere di applicare le sanzioni accessorie alla medesima Autorità che irroga le sanzioni pecuniarie.

38. 2. Armani. **RITIRATO**

(Votazione dell'articolo 38) APPROVATO CON MODIFICHE

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca).

(Votazione dell'articolo 39) APPROVATO

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis. - (Organizzazione e funzionamento interni della CONSOB). - 1. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, nono comma, sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo;

b) all'articolo 2, il settimo comma è sostituito dal seguente:

«L'assunzione del personale avviene con procedure di selezione a evidenza pubblica con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. Le procedure di selezione sono indette dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.»;

c) all'articolo 2, ottavo comma, le parole: «in numero di centoventicinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di duecento unità».

39. 0203. Liotta. **RESPINTO**

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis. - (*Tutela dell'indipendenza della CONSOB*) - 1. A tutela dell'indipendenza e della trasparenza degli atti posti in essere dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) è fatto esplicito divieto al Presidente ed ai componenti, nonché ai dirigenti preposti alla guida delle divisioni in cui si articola la Commissione, di intrattenere, nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro, rapporti di lavoro di qualsiasi tipo, di consulenza o di collaborazione o di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza così come definiti dalla legge istitutiva e dalla presente legge.

39. 0201. Liotta. **RESPINTO**

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis. - 1. La dotazione organica della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) può essere incrementata dall'Autorità stessa, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, nella misura massima del 25 per cento nel triennio 2005-2007.

39. 0204. Liotta. **RESPINTO**

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis. - 1. La CONSOB è autorizzata ad assumere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ragioni d'urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con riserva di successiva conferma, non più di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti d'istituto. La ripartizione del personale così assunto tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a tempo determinato è stabilita con deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

2. I dipendenti assunti a norma del comma 1 sono computati negli incrementi della dotazione organica della CONSOB che siano autorizzati con legge negli anni 2005 e 2006.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

39. 0200. Filippo Mancuso. **RESPINTO**

ART. 40.

(Termini per gli adempimenti previsti dalla presente legge).

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre mesi.

40. 205. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

40. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sessanta giorni.

40. 5. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

40. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

40. 206. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

40. 202. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

40. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

40. 204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

(Votazione dell'articolo 40) APPROVATO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

*Art. 40-bis. (Delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie di cui alla lettera *b*), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera *b*) e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;*

*b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a*), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:*

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificati dall'attuale legge, comprese le azioni di risarcimento del danno verso le società di revisione;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo V del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;

f) prevedere che le sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)* siano integrate da esperti delle materie di cui alla lettera *b)*, nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo,

è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

40. 01. (già 18.01) Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

ART. 41.
(*Delega al Governo
per il coordinamento legislativo*).

Sopprimerlo.

* **41. 1.** Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **41. 200.** Grandi.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 41) APPROVATO

ART. 42.
(*Procedura per l'esercizio
delle deleghe legislative*).

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

42. 250. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento) **APPROVATO**

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.

42. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

42. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri. **RESPINTO**

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: legislativi aggiungere la seguente: non.

42. 3. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni. **RESPINTO**

(Votazione dell'articolo 42) APPROVATO CON MODIFICHE

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 43. (*Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine*). - 1.
Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento».

42. 0200. Benvenuto, Olivieri, Lettieri. **RESPINTO**

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 43. (*Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine*). - 1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei

risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento.

42. 0201. Benvenuto, Olivieri, Lettieri. **RESPINTO**

ORDINI DEL GIORNO

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

N. 1.

ORDINI DEL GIORNO

Seduta del 3 marzo 2005

La Camera,

premesso che:

il debito insoluto rappresentato dai «Tango Bonds» argentini ha avuto un forte impatto sociale nei riguardi di centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori italiani che si sono visti privare di una cospicua parte dei loro risparmi;

il nostro Governo ha svolto positive azioni a tutela dei risparmiatori italiani, sintetizzate fra l'altro nella audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, svoltasi presso la Commissione Finanze della Camera in data 13 gennaio 2005;

è inaccettabile l'atteggiamento tenuto dal Governo argentino, che ha scaricato le proprie pesanti e dirette responsabilità economiche sui risparmiatori che a suo tempo dettero fiducia a quella economia, condizionati in Italia anche dalla lunga amicizia tra i due popoli;

vanno tutelati in ogni sede i sottoscrittori italiani dei *bonds* argentini e soprattutto i risparmiatori che sottoscrissero in buona fede i titoli senza avere una completa informazione dei rischi cui andavano incontro,

impegna il Governo

a continuare ogni sforzo a livello internazionale per la tutela dei piccoli risparmiatori ed in particolare ad opporsi a che l'Argentina possa accedere in futuro ad altri crediti del Fondo monetario internazionale senza aver prima rinegoziato in termini più equi ed accettabili - rispetto a quanto fin qui offerto - in termini di rimborso dei debiti. In questo senso il Governo dovrà far pesare in ogni sede il ruolo dell'Italia in seno ai diversi organismi finanziari internazionali.

9/2436/1. Zacchera, Armani. **ACCETTATO**

La Camera,

premesso che:

l'articolo 13 del testo unificato in esame reca norme per l'individuazione dei soggetti titolari di diritti su contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché su contratti di deposito di titoli inattivi da almeno un quinquennio, per la loro devoluzione al bilancio dello Stato in mancanza di rivendicazioni dopo un ulteriore decennio;

le stesse somme sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del Fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori previsto dall'articolo 27, comma 2, del testo in esame;

le somme trasferite allo Stato sono destinate, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, approvato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, che ha lo

scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione,

impegna il Governo

a rendere noti al Parlamento, in tempi rapidi:

a) l'ammontare stimato dei depositi giacenti, così come definiti al capo I-*bis*, articoli 120-*bis* e seguenti, del testo unico bancario (TUB), introdotto dall'articolo 13 del testo unificato in esame;

b) la consistenza stimata, al valore attuale, dei depositi di titoli inattivi da almeno un quinquennio;

a chiarire le modalità e i tempi con cui intenda provvedere alla liquidazione di tali titoli, senza pregiudizio per gli intestatari dei depositi o per i loro eredi, allo scopo di disporre, come previsto dall'articolo 13, il trasferimento presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero;

a comunicare annualmente al Parlamento le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano decorsi cinque anni consecutivi dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati senza che siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dall'articolo 13;

d) valore complessivo dei depositi giacenti, con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

9/2436/2. Crisci. **ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE**

La Camera,

premesso che:

le modifiche che il testo in esame propone al Titolo IV recante «Disposizioni concernenti le Autorità di vigilanza» sono dirette a rafforzare, coordinare e rendere più efficace la vigilanza delle Autorità;

la protezione e la tutela dei risparmiatori dipendono dall'efficacia delle norme vigenti, ma anche dall'efficacia dei regolamenti adottati dalle Autorità e da quelli che dovranno essere emanati in osservanza delle nuove norme del testo in esame; importante è anche la corretta interpretazione ed applicazione delle norme e regolamenti suddetti, considerata la complessità della materia inerente ai prodotti e servizi bancari, finanziari ed assicurativi, su cui il cittadino comune non riesce a raggiungere una preparazione sufficiente;

nei casi di gravi truffe verificatesi a danno dei risparmiatori un ruolo determinante è stato ed è tutt'ora svolto dalle associazioni dei consumatori, che non solo organizzano la difesa collettiva dei risparmiatori, ma spesso contribuiscono alle denunce di fatti e irregolarità commesse a danno dei consumatori e rilevano problematiche connesse all'applicazione o interpretazione delle leggi;

nel testo in esame non è stata prevista una forma di collaborazione delle Autorità con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti affinché le associazioni dei consumatori possano collaborare con le Autorità di vigilanza di cui alla testo unificato in esame, affinché siano dalle medesime audite su temi rilevanti e possano inoltre chiedere ed ottenere risposte sull'interpretazione esatta della normativa secondaria emanata dalle Autorità medesime.

9/2436/3. Sergio Rossi. **ACCETTATO**

La Camera,

premesso che:

è opportuno vietare, a tutela dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e regolazione su settori economici, ai componenti delle stesse autorità di intrattenere, per un congruo periodo di tempo successivo alla cessazione dall'incarico, rapporti di lavoro di qualsiasi tipo, di consulenza o di collaborazione o di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza delle rispettive autorità di appartenenza;

l'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», stabilisce a carico dei componenti delle autorità in discorso il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, per un determinato periodo di tempo dalla cessazione dell'incarico,

impegna il Governo

ad adeguare in tal senso, anche attraverso iniziative di carattere normativo, le disposizioni concernenti le altre autorità di vigilanza e regolazione su settori economici.

9/2436/4. D'Agrò, Degennaro, Patria, Antonio Pepe.

ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE

La Camera,

premesso che:

è opportuno adeguare la vigente disciplina del possesso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in conseguenza della situazione derivante dal processo di privatizzazione cui sono stati sottoposti gli istituti di credito di diritto pubblico e altri soggetti di natura pubblica già operanti nei settori creditizio e assicurativo,

impegna il Governo

a provvedere, anche attraverso iniziative di carattere normativo, all'adeguamento delle disposizioni degli articoli 20 e 21 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, che disciplinano la partecipazione al capitale della Banca d'Italia, prevedendo i conseguenti interventi relativi allo statuto della medesima.

9/2436/5. Nesi. **ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE**